



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Sovrintendenza scolastica

Agenzia provinciale per l'istruzione

Settore Studi e Programmazione Obbligo scolastico e formativo Educazione degli adulti

Via G. Gilli, 3 38100 TRENTO
Tel. 0461491421 -Fax 0461828550
www.provincia.tn.it/sovrintendenza
sovrintendenza.scolastica@provincia.tn.it

Trento, 24/09/2002

Prot. n. 31158 / C.34

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
a carattere statale e non
Loro Sedi

E p.c. Dott. Paolo Weber
Ufficio programmazione indirizzo e coordinamento
delle funzioni delegate
Servizio attività socioassistenziali della PAT
Via Gilli, n. 4
38100 Trento

Dott.ssa Giuliana Raoss
Servizio attività socioassistenziali
Comune di Trento
Via Bronzetti
38100 Trento

Dott.ssa Paola Giudici
Servizio attività socioassistenziali
Comune di Rovereto
Largo Camera del Commercio
38068 Rovereto

Oggetto: diritto/dovere all'istruzione di minori e adulti stranieri

Al fine di garantire il diritto all'istruzione dei cittadini stranieri presenti nel territorio trentino e per facilitare le scuole di ogni ordine e grado nell'applicazione delle procedure di accoglienza previste dalla normativa, pare opportuno ribadire alcune indicazioni in merito.

I riferimenti normativi di base sono il DPR n. 394 del 31/08/1999 capo VII "Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni, art. 45 "Iscrizione scolastica", l'O.M. n. 455/1997, le deliberazioni della Giunta Provinciale 6929/1999 "Regolamento concernente norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche" e 6925/1999 "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 11 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 contenenti disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

1. 1. Il diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione è garantito al cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano in condizioni di parità con il cittadino italiano.

Il diritto/dovere allo studio, con riferimento all'obbligo scolastico e formativo, è garantito sia ai minori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio, sia ai minori non in regola con il permesso di soggiorno.

2. 2. L'iscrizione dei minori stranieri

- • L'iscrizione dei minori stranieri alle classi della scuola di ogni ordine e grado va accolta in qualsiasi momento dell'anno.
- • Coloro che sono sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva. Tale iscrizione non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
- • Secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 3 del 05/01/01, la pratica di iscrizione del minore straniero è ora ancora più semplice. I documenti previsti per l'iscrizione possono essere infatti sostituiti da un'autocertificazione prodotta dai genitori o da chi è responsabile del minore (tutore, affidatario) e la firma in calce alla dichiarazione sostitutiva non dev'essere autenticata. (vedi modulo allegato)
- • L'unico titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con idonea documentazione (titolo di studio originale o certificato di studio, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana certificata dall'autorità diplomatica o consolare italiana), è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio conseguiti all'estero.
- • Per la designazione della classe di iscrizione, il DPR n. 394 del 31/08/1999 sottolinea come prioritario il criterio dell'età anagrafica dell'alunno straniero e non più quello della scolarità precedente.

3. 3. La documentazione sanitaria

Per quanto concerne la documentazione sanitaria, l'iscrizione dei minori stranieri in difetto di certificazioni circa le vaccinazioni compiute, va comunque accolta, dandone segnalazione alla competente ASL, che attiverà le opportune procedure tecnico-sanitarie.

I riferimenti normativi sono costituiti dalla circolare n. 8/93 del Ministero della Sanità, dalla circolare della Sovrintendenza Scolastica prot. n. 12708/C24a del 12/08/96, dalla circolare emanata congiuntamente dal Ministero della Sanità e dal Ministero della Pubblica Istruzione il 23 settembre 1998.

4. L'inserimento degli alunni stranieri nelle classi: competenze del Collegio docenti

Iscrizione alla classe

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, tenendo conto:

- - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno
- - dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno
- - del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
- - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Ripartizione nelle classi

Il Collegio docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, che deve essere effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

Rapporto scuola-famiglia

Il Collegio docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri.

Accoglienza e personalizzazione dei percorsi

- • Il Collegio docenti definisce criteri e modalità per l'accertamento delle competenze e conoscenze degli alunni e per il riconoscimento dei conseguenti crediti formativi.
- • Il Collegio docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, anche per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'ampliamento dell'offerta formativa.

5. Minori stranieri tra i 15 e i 18 anni: obbligo scolastico e formativo, prevenzione della dispersione scolastica, orientamento.

- • I minori stranieri che, al loro arrivo in Italia, hanno già compiuto i 15 anni di età e non hanno ancora adempiuto all'obbligo scolastico possono:
 - ➤ iscriversi alla I classe di un Istituto superiore o di un Centro di formazione professionale di base qualora il loro percorso scolastico precedente risulti di 8 anni e l'ultimo anno possa essere considerato equivalente alla III media, sulla base degli accertamenti effettuati dalla scuola di accoglienza e ratificati dal rispettivo Collegio docenti, tenendo conto:
 - - dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno
 - - dell'accertamento di competenze, abilità e crediti formativi dell'alunno
 - - del corso di studi seguito dall'alunno nel Paese di provenienza
 - - del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
 - ➤ iscriversi presso gli Istituti scolastici sede dei corsi di educazione degli adulti, ove presenti sul territorio, oppure presso la più vicina scuola media qualora il percorso scolastico risulti inferiore agli 8 anni
- • Per l'acquisizione e il consolidamento di competenze linguistiche in italiano oppure per il conseguimento del diploma di licenza media è anche possibile frequentare percorsi integrati scuola secondaria superiore/formazione professionale/corsi educazione degli adulti
- • I minori stranieri che hanno adempiuto all'obbligo scolastico sono soggetti anche all'obbligo formativo con le modalità previste dal DPR 257/2000.
- • Si richiama la delibera della Giunta provinciale 14 ottobre 1999 n. 6929 "Regolamento concernente norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche", che all'art. 4 prevede la possibilità, da parte delle scuole, di
 - - adottare tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo, riconoscendo e valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno
 - - adeguare gli insegnamenti alle esigenze dei singoli alunni al fine di prevenire gli insuccessi, le ripetenze e gli abbandoni scolastici e di ridurre la dispersione scolastica
 - - progettare e realizzare percorsi che assicurino la continuità didattica e formativa e di orientamento scolastico e professionale, in relazione alle esigenze formative degli alunni
- • In particolare come previsto all'art. 5, comma 2, lettera D della delibera della Giunta provinciale 14 ottobre n. 6925 "Regolamento per l'elevamento dell'obbligo scolastico" le Istituzioni scolastiche sono invitate a "*promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curriculum, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà*"

Per coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo scolastico e sono iscritti alla scuola media, possono essere attivati anche in corso d'anno i progetti ponte con la formazione professionale di base come da circolare della Sovrintendenza scolastica 6 maggio 2002 prot. n. 16264/C34.

6. L'iscrizione degli adulti stranieri.

- • E' prevista l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi che, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 1586 del 12 luglio 2002, trovano sede presso gli Istituti comprensivi di Mezzolombardo, di Pergine 1, di Trento 5, di Riva 1 e presso l'Istituto di istruzione "don Milani-Depero" di Rovereto con le seguenti finalità:
 - - Conseguimento licenze scuola elementare e media
 - - Interventi di alfabetizzazione funzionale
 - - Accoglienza, tutoraggio, supporto orientativo
 - - Accertamento e attestazione dei crediti scolastici maturati in precedenti percorsi formativi
- • Nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi serali per lavoratori presso gli Istituti di istruzione è possibile il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, anche con percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza, ferma restando la procedura nella fase di accoglienza di cui al punto 4.
- • L'iscrizione degli adulti stranieri può essere accolta per quanto riguarda l'a.s. 2002/2003 anche oltre il 31 maggio 2002, compatibilmente con le risorse dell'organico del personale docente dei singoli Istituti.

7. Le risorse per l'integrazione

Gli Istituti scolastici possono contare su una molteplicità di risorse organizzative, professionali ed economiche per elaborare ed attuare i progetti di inserimento degli alunni stranieri. In particolare:

- • presenze e contemporaneità dei docenti;
- • attività dei docenti in orario aggiuntivo, a carico del fondo d'istituto;
- • nell'ambito dell'organico funzionale di istituto, personale docente utilizzato, con distacco totale o parziale dalle classi per compiti e progetti specifici connessi con l'integrazione degli alunni stranieri;
- • ampia flessibilità consentita dalla normativa sull'autonomia didattica e organizzativa nella ridefinizione di orari e calendari in modo da recuperare ore utilizzabili dai docenti per l'inserimento e l'integrazione;
- • designazione di docenti funzioni-obiettivo che, in aggiunta ai loro normali compiti, si dedichino allo sviluppo di progetti riferiti all'integrazione degli alunni stranieri, con la responsabilità di coordinarli e di fornire supporto ai colleghi;
- • utilizzo del fondo per la qualità della scuola trentina, come previsto dalla delibere della Giunta provinciale 17/12/1999 n. 7776 e 14/07/2000 n. 1825, per la realizzazione di progetti e iniziative interculturali e per il finanziamento di interventi di figure esterne che, naturalmente in possesso di adeguati livelli di competenza e affidabilità, possono essere impiegate nella scuola per compiti connessi all'inserimento e integrazione degli alunni stranieri. In particolare:
 - - gli insegnanti di italiano come lingua seconda (facilitatori di L2): sono persone di madrelingua italiana, con una preparazione specifica nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, che possono essere chiamate per potenziare e integrare l'attività di insegnamento della lingua seconda svolta dai docenti interni;
 - - i mediatori, che possono svolgere nella scuola diversi compiti connessi con l'accoglienza, il primo inserimento, la relazione con le famiglie, l'educazione interculturale, la consulenza su tematiche e materiali specifici. A tale proposito si rimanda ai contenuti della nota di data 17/09/2002 prot. n. 30277/B23, avente per oggetto "Moduli per attivazione degli interventi di mediazione interculturale nella scuola"

- • Centro Interculturale Millevoci: si pone come supporto alla scuola per far fronte ai nuovi e molteplici bisogni e per sostenere la riflessione sulle diverse tematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri, attraverso:
 - - attività di consulenza
 - - proposte di formazione e aggiornamento
 - - consulenza nella progettazione di percorsi formativi autonomamente realizzati dalle istituzioni scolastiche
 - - raccolta e circolazione di materiale didattico e documentario
 - - promozione dei rapporti tra scuola, associazioni, comunità di cittadini stranieri
 - - pubblicazioni

Distinti saluti.

FL/MA

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Marcantoni

Allegati: c.s.
Risc. n.: >>> anno